



Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

ORDINANZA SINDACALE

n° 57 del 21/12/2017

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, per il consumo di bibite alcoliche e non, nell'area interessata e zone limitrofe in un raggio di mt 500 per eccezionali flussi di persone nel giorno 24 e 31 Dicembre 2017 e 1 gennaio 2018.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni pubbliche organizzate nelle piazze cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quelli di cui in oggetto;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto come da richiesta della Questura di Napoli- Ufficio Gabinetto – Sezione 2 – Ordine e Sicurezza Pubblica - trasmessa con mail istituzionale del 18 dicembre c.a., è necessaria l'adozione di un provvedimento per eccezionali flussi di persone che stabilisca il divieto di introduzione di contenitori in vetro nei luoghi e date di seguito indicati:

- quartiere Chiaia e zone limitrofe fino ad una distanza di mt 500 nella giornata del 24 Dicembre 2017 dalle ore 10:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;
- Piazza del Plebiscito; Via Cesario Console; Via Nazario Sauro; Piazza Vittoria; Via Francesco Caracciolo; Viale Anton Dohrn e zone limitrofe fino ad una distanza di mt 500 alle ore 15:00 del 31 Dicembre 2017 alle ore 08:00 del 1 gennaio 2018

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati per questo il divieto comincia tre ore prima dell'inizio dell'evento e termina un'ora dopo la fine dell'evento e comunque non prima dell'orario di fine previsto per ogni evento;

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile,

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti in zona e fino ad una distanza di mt 500 dalla zona di seguito indicata di vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non, in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, e lattine. La somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
2. E' altresì vietato il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
3. Per motivi di sicurezza in relazione al prevedibile afflusso di numerosi visitatori, nei luoghi e date di seguito indicati:

- quartiere Chiaia e zone limitrofe fino ad una distanza di mt 500 nella giornata del 24 Dicembre 2017 dalle ore 10:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;
- Piazza del Plebiscito; Via Cesario Console; Via Nazario Sauro; Piazza Vittoria; Via Francesco Caracciolo; Viale Anton Dohrn e zone limitrofe fino ad una distanza di mt 500 alle ore 15:00 del 31 Dicembre 2017 alle ore 08:00 del 1 gennaio 2018

Il divieto comincia tre ore prima dell'inizio dell'evento e termina un'ora dopo la fine dell'evento e comunque non prima dell'orario di fine previsto per ogni evento.

4. I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..
5. I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Vice Sindaco
Raffaele del Giudice

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.